



COMUNE DI MAMMOLA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI
ECONOMICI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE CHE VERSANO
IN CONDIZIONI DISAGIATE.**

**(Modifiche ed integrazioni approvati con delibere del Consiglio Comunale
n. 27 del 21/07/2017 e n. 30 del 30/08/2017)**

COMUNE DI MAMMOLA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ECONOMICI ASSISTENZIALI ALLE PERSONE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DISAGIATE.

Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, in conformità al D.lgs. 267/2000 e L. 328/2000, alle L.R. 23/2003 e 1/2004 e successive modifiche ed integrazioni ed allo Statuto Comunale, la concessione e l'erogazione di sussidi economici assistenziali alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio economico.

Art. 2 – FINALITA'

In attuazione alle norme costituzionali concernenti l'assistenza sociale e allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona, il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, concede assistenza economica finalizzata a ridurre od eliminare le condizioni di bisogno economico e di disagio sociale, intervenute eccezionalmente o di lunga durata, che impediscono alle persone ed ai nuclei familiari il soddisfacimento di esigenze fondamentali.

Art. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Hanno diritto a chiedere le prestazioni del presente regolamento i cittadini residenti in questo Comune, a condizione che versino in situazioni di disagio economico e comprovato stato di bisogno, a rischio di emarginazione sociale.

I contributi economici saranno erogati alle persone e/o nuclei familiari privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica (ISEE) che non superi la soglia di povertà prevista per la concessione del Reddito di Inclusione, misura nazionale di contrasto alla povertà, prevista dalla legge delega governativa del 15/203/2015 n. 33.

La soglia è pari, per un singolo, a €. 3.000,00 e riparametrata sulla base del carico familiare, applicando la scala di equivalenza dell'ISEE come segue:

<i>Numero componenti</i>	<i>Scala di equivalenza Isee</i>	<i>Soglia di accesso ISEE</i>
1	1,00	Euro 3.000,00
2	1,57	Euro 4.710,00
3	2,04	Euro 6.120,00
4	2,46	Euro 7.280,00
5	2,85	Euro 8.550,00
6	3,2	Euro 9.600,00
7	3,55	Euro 10.650,00

Art. 4 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA (ISE)

La situazione economica (ISE) del richiedente è determinata, ai sensi del DPCM n. 159 del 02/12/2013, dalla somma di qualsiasi reddito, a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, di ogni componente il nucleo familiare convivente. A tale indicatore vanno aggiunti per ciascun componente:

- il patrimonio immobiliare (fabbricati, terreni edificabili ed agricoli, nella misura del 20% del valore definito ai fini IMU dell'anno precedente alla domanda, con esclusione della casa di abitazione e di residenza del nucleo stesso);
- i redditi di attività finanziarie (BOT, CCT, azioni, obbligazioni ecc.) determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.

Dall'intero importo, qualora il nucleo familiare risiede in abitazione in affitto, si detrae il valore del canone annuo di locazione se con contratto regolarmente registrato.

ART 5 – FORME DI INTERVENTO

L'assistenza economica a favore delle persone o nuclei familiari aventi diritto viene attivata e definita sulla base del vincolo di risorse di bilancio destinate alla stessa. L'erogazione della prestazione non è dovuta ma è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell'Ente ed è relazionata alla gravità del bisogno e del rischio di emarginazione sociale degli aventi diritto.

L'assistenza economica a favore degli indigenti, in relazione alla gravità del bisogno, agli scopi da perseguire che con l'intervento vengono prefissati e alle tipologie di persone o nuclei familiari da aiutare, si concretizza nei seguenti modi:

- a) **Assistenza economica (art. 6);**
- b) **Assistenza economica finalizzata - Servizio Civico (art. 7);**
- c) **Assistenza economica straordinaria (art. 8)**

ART 6– ASSISTENZA ECONOMICA

Le prestazioni socio-economiche definite con il termine di **Assistenza economica** sono erogate *una tantum* durante l'anno, e sono alternative a qualunque altra forma di aiuto a carattere assistenziale concessa dal Comune nell'anno di riferimento.

Nell'erogazione dei contributi economici-assistenziali sarà data priorità assoluta alle istanze pervenute da famiglie a rischio d'emarginazione sociale e con figli minori a carico.

Verranno concessi contributi economici alle altre tipologie di cittadini in condizioni di disagio, residenti in questo Comune ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, solo nei casi in cui non possano beneficiare dell'assistenza prevista dal Servizio Civico, disciplinato dal presente regolamento, e non godano di aiuti erogati da altri bandi emessi dalla Pubblica Amministrazione.

Per tale motivo, l'avviso pubblico annuale per la presentazione delle istanze di contributo economico-assistenziale sarà pubblicato successivamente a quello relativo al Servizio Civico.

I contributi economici verranno concessi ai cittadini, residenti in questo Comune, in condizioni di disagio economico ed in possesso dei requisiti reddituali di cui all'art. 3

Le misure di aiuto economico assistenziali sono distinti in tre tipi di intervento:

1. **Sostegno** al reddito familiare con il rimborso parziale delle spese sostenute per la crescita ed educazione dei minori;
2. **Sostegno** al reddito familiare con l'erogazione di Buoni acquisto per beni alimentari e di prima necessità;
3. **Rimborso** parziale di eventuali spese, sostenute e documentate, per far fronte a particolari prestazioni sanitarie a favore di soggetti appartenenti a famiglie aventi diritto secondo l'art. 3, che hanno dovuto ricorrere a specifiche cure e diagnostiche a

pagamento, (qualora le stesse non siano garantite dal sistema sanitario regionale) in strutture sanitarie site in altre regioni.

Modalità Attuative

Compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, ogni anno saranno pubblicati avvisi pubblici per ogni singola misura di cui all'art. 6, in cui sono previsti i requisiti e le condizioni di partecipazione alla selezione per la concessione dei relativi aiuti economici.

Per accedere alle prestazioni assistenziali previste dell'art.6, gli aventi diritto di cui all'art. 3, devono produrre istanza su apposito modello predisposto, unitamente alla dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ed all'attestazione valida ISEE, ai sensi del DPCM 159 del 05/12/2013

L'istanza di concessione degli aiuti economici di cui all'art 6, punto 4, deve essere obbligatoriamente corredata da idonea certificazione sanitaria delle spese sostenute nell'anno in corso, di cui si chiede il rimborso.

La dichiarazione sostitutiva unica per il relativo calcolo dell'ISE, di cui al precedente comma, può anche essere rilasciata dai CAF o direttamente dall'INPS.

Istruttoria

A seguito della presentazione delle domande di cui all'art. 6, pervenute nei termini previsti dall'Avviso Pubblico, l'Ufficio dei Servizi Sociali, con funzione anche di sportello di segretariato sociale, effettuerà l'istruttoria di rito che consiste nell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per accedere al contributo economico-assistenziale, con la redazione finale di una scheda sociale riepilogativa a cura dell'Assistente Sociale e del Responsabile del Servizio.

Per tale procedimento l'Ufficio si potrà avvalere dell'apporto degli altri Uffici Comunali (Polizia Municipale, Ufficio Tributi, Anagrafe) e potrà richiedere, al cittadino, ogni altra documentazione utile ai fini dell'accertamento del reale stato di disagio economico e del tenore di vita dell'intero nucleo familiare.

Conclusa l'istruttoria l'Ufficio rimette le istanze di Contributo Economico-Assistenziale, corredate della documentazione richiesta e della scheda istruttoria, al Responsabile dell'Area Amministrativa, il quale nominerà un'apposita Commissione con il compito di stilare le graduatorie in base ai requisiti di cui all'art. 3, integrati dal possesso di quelli reddituali e familiari applicati per l'accesso al servizio civico di cui al successivo art. 7.

Le graduatorie così definite saranno approvate con Determina, pubblicate e trasmesse alla Giunta Comunale per l'opportuna conoscenza e presa d'atto.

Importi delle Prestazioni

L'importo dell'assistenza economica di cui al punto 1 (Buoni acquisti) dell'art. 6 del presente Regolamento sarà determinato sulla base del carico familiare con riferimento al numero dei figli a carico, applicando il seguente criterio e comunque non superiore all'importo stabilito in €. 250,00:

- un minore €. 100,00
- due minori €. 120,00
- tre minori €. 150,00
- ogni minore in più aggiungere €. 30,00
- in presenza di un solo genitore aggiungere €. 50,00
- entrambi i genitori disoccupati €. 100,00
- Coniuge disoccupato €. 50,00

Il contributo economico-assistenziale di cui al punto 2 (Rimborsi) del presente articolo prevede, invece, il riconoscimento parziale delle spese sanitarie, di viaggio e di soggiorno (comprese quelle relative ad un genitore accompagnatore se trattasi di un minore cui debba ricorrere a particolari

prestazioni sanitarie) fino ad un massimo del 40% della spesa ammissibile, che è pari all'importo di €. 400,00 e quindi fino a €. 160,00.

ART 7– ASSISTENZA ECONOMICA FINALIZZATA ALL' ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVICO

E' istituito il **Servizio Civico** che ha come scopo il contrasto alla povertà ed al reinserimento sociale, mediante lo svolgimento di servizi di pubblico interesse e di pubblica utilità, esercitati *in forma volontaria e occasionale*, di cittadini appartenenti a famiglie che versano in condizioni di grave disagio economico, purché siano idonei allo svolgimento di una attività, consentendo l'erogazione agli stessi di un contributo economico assistenziale a conclusione di un servizio reso alla collettività, promuovendo e valorizzando così la persona e la sua integrazione nel tessuto sociale di appartenenza, consentendole di guadagnarsi dignitosamente il sostegno ricevuto.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico, nei limiti della norma e nelle modalità di utilizzo di Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) ai sensi del D.L. n. 50 del 24/04/2017 art. 54 bis comma 7 "*Disciplina delle prestazioni occasionali: Libretto di Famiglia - Contratto di Prestazione Occasionale*", costituisce una prestazione di lavoro accessorio ed occasionale.

Destinatari del servizio e requisiti d'accesso

Possono accedere al servizio civico i cittadini residenti nel Comune di Mammola, privi di un'occupazione e in grave stato di bisogno, che non usufruiscono di altri benefici assistenziali erogati dal Comune.

L'accesso al servizio civico è consentito in presenza dei seguenti requisiti:

- Residenza a Mammola;
- Reddito I.S.E. non superiore alla soglia di povertà riparametrato sulla base del carico familiare, per come indicato nella tabella di cui all'art 3;
- Disoccupazione;
- Donne/uomini soli disoccupati ed in stato di disagio economico;
- Ex-detenuti, tossicodipendenti;
- Ex-percettori di ammortizzatori sociali

L'osservazione nel tempo dei fenomeni sociali peculiari della realtà mammolese ha comportato la rilevazione di stati di particolare disagio socio-economico da parte di donne e uomini che vivono da soli e non hanno alcuna fonte di sussistenza. Per tale motivo, dovendo riconoscere loro un sostegno dal quale rischierebbero di essere esclusi in sede di predisposizione della graduatoria degli aventi diritto al servizio civico, da persone con famiglia a carico e conseguentemente con un punteggio più alto, verranno riservate a queste categorie di persone, per garantire pari opportunità, con due graduatorie separate, un numero limitato di posti che verrà stabilito dall'Amministrazione Comunale in sede di pubblicazione dell'Avviso Pubblico Annuale e secondo i limiti delle risorse di bilancio disponibili per il servizio civico.

Considerato che il servizio civico è un intervento assistenziale rivolto al sostegno delle famiglie disagiate, per ogni nucleo familiare potrà essere avviato uno solo dei componenti.

Tipologia delle attività

Le attività da effettuare mediante il servizio civico sono:

- ❖ custodia, pulizia e manutenzione di edifici pubblici comunali;
- ❖ manutenzione, salvaguardia del verde pubblico e di pulizia del centro urbano;

- ❖ attività di solidarietà atte a rimuovere situazioni di svantaggio sociale accertate, in cui versano alcune categorie di cittadini, anche in collaborazione con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato;
- ❖ supporto alle attività ed ai servizi comunali e nell'ambito di manifestazioni comunali sociali, sportive, culturali o caritative;
- ❖ per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
- ❖ ogni altra attività che l'Amministrazione Comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio, purché consenta l'inserimento sociale ai soggetti che sono chiamati ad espletarla;
- ❖ Attività a carattere turistico - culturale:
 - per quest'ultima attività sarà avviata ogni anno, tramite apposito avviso pubblico, una selezione di giovani diplomati, di età compresa tra 18 e 35 anni, in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio civico, da destinare esclusivamente a servizi turistici, culturali.

Avviso Pubblico di selezione dei beneficiari

In relazione alla disponibilità delle risorse finanziarie previste nei bilanci comunali, ogni anno sarà divulgato un Avviso Pubblico di selezione dei beneficiari, che dovrà stabilire:

- ❖ Il numero dei beneficiari da avviare nel servizio civico;
- ❖ l'importo del singolo compenso ad ogni beneficiario, che in ogni caso non può essere inferiore a €uro 500,00, compresi tutti gli oneri;
- ❖ il numero delle ore/giornate di prestazione da assegnare a ciascun beneficiario;
- ❖ i settori di intervento e di svolgimento delle prestazioni lavorative.

Modalità di presentazione delle richieste

I cittadini in possesso dei requisiti d'accesso al servizio civico potranno inoltrare richiesta, entro i termini stabiliti dall'Avviso Pubblico annuale, utilizzando unicamente l'apposito modulo predisposto all'uopo, dichiarando, già all'atto della domanda, di essere disponibili a prestare la loro opera consapevoli che, tale attività non determina, in nessun caso, l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato, di carattere pubblico, né a tempo determinato, né a tempo indeterminato, trattandosi di attività a carattere meramente occasionale ed assistenziale.

L'istanza dovrà essere inoltre corredata di tutta la documentazione indicata nell'avviso pubblico atta a dimostrare il possesso dei requisiti d'accesso al servizio civico, pena l'esclusione

Formazione graduatoria

A seguito della presentazione delle domande pervenute nei termini previsti dall'Avviso Pubblico sarà predisposta, a cura di apposita Commissione, nominata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, una graduatoria sulla base dei parametri di reddito ISE e della situazione familiare, che tenga conto della riserva per la categoria delle donne sole e disoccupate, stabilita in sede di approvazione dell'Avviso Pubblico.

Per la valutazione delle istanze pervenute verranno assegnati dei punteggi attribuiti in base alle situazioni su indicate e specificate di seguito:

In relazione all'Attestazione I.S.E.:

- Reddito ISE da € 0,00 a € 3.000,00 punti 3;
- Reddito ISE da € 3.000,01 a € 6.000,00 punti 2;
- Reddito ISE da € 6.000,01 a € 9.000,00 punti 1;
- ISE superiore ad € 9.000,01 punti 0.

Per i redditi pari a €. zero è d'obbligo autocertificare la fonte del proprio sostentamento specificando quale soggetto provvede ed in quale entità.

In relazione alla situazione familiare:

- | | |
|--|------------|
| ➤ Per ogni figlio minore | punti 3; |
| ➤ Per ogni figlio a carico maggiorenne disoccupato | punti 1; |
| ➤ Coniuge disoccupato | punti 1; |
| ➤ Componente invalido | punti 1; |
| ➤ Componente invalido con indennità | punti 0.50 |
| ➤ Separazione, coniuge detenuto, ex-detenuto | punti 1. |

In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione al servizio civico il candidato in possesso dei seguenti ulteriori requisiti indicati di seguito in ordine di priorità:

- maggior numero di figli minori a carico;
- minore reddito I.S.E.;
- minore età.
- Maggiore anzianità di disoccupazione;

Termini e modalità operative delle Prestazioni Occasionali

Agli ammessi al Servizio Civico sarà stipulato un Contratto di prestazione occasionale (Cpo) mediante il quale viene assegnata una attività, con mansioni ausiliarie, da svolgersi in lavori di pubblica utilità nei servizi comunali, contenute nei progetti di lavoro redatti dagli uffici preposti su indicazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta C.le, ed indicata la durata della prestazione, in termine di ore complessive, la frequenza settimanale, nonché il compenso totale.

Il compenso spettante al lavoratore/prestatore si compone di una paga oraria minima di 9,00 €. a cui si aggiungono gli oneri previdenziali ed assicurativi nella misura:

- 33% gestione separata Inps
- 3,5 premio assicurativo Inail
- 1% sui versamenti complessivi per gli oneri di gestione.

Il costo complessivo delle prestazioni, derivante dalla somma degli importi suddetti, saranno a carico del Comune, utilizzatore delle prestazioni, il quale dovrà costituire un portfolio telematico presso l'Inps, attraverso il versamento della somme destinate a finanziare l'erogazione dei compensi ai prestatori aventi diritto, compresi gli oneri sociali ed assicurativi.

Il compenso al prestatore/lavoratore sarà pagato direttamente dall'Istituto (Inps) tramite accredito sul c/c o , in assenza, con bonifico bancario domiciliato.

Per tutte le operazioni di accesso e di gestione dei contratti di prestazioni occasionali, il Comune utilizzerà una apposita piattaforma telematica, attivata sul sito istituzionale dell'Istituto (www.inps.it/prestazionioccasionali).

Rinuncia e recesso

Le persone o i nuclei familiari che abbiano rinunciato o rifiutato di usufruire del Servizio Civico non potranno beneficiare di altra forma di assistenza economica nel corso del medesimo anno.

In questo caso si procederà a sostituzione mediante scorrimento della graduatoria.

Sia l'Amministrazione Comunale che il beneficiario possono, per giustificati motivi, recedere dall'accordo previa tempestiva comunicazione scritta.

Anche in questo caso si procederà alle sostituzioni attingendo a scorrimento dalla graduatoria degli ammessi.

In caso di recesso durante lo svolgimento delle attività del servizio civico sarà corrisposto il contributo economico proporzionalmente al servizio effettivamente prestato.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, inerente le prestazioni occasionali si rimanda all'art 54 bis DL. n. 50/17 ed alla circolare Inps n. 107/017.

ART. 8 – ASSISTENZA ECONOMICA STRAORDINARIA

L'assistenza economica straordinaria è un intervento "Una Tantum" rivolta ai nuclei familiari o persone sole che si trovano a dover fronteggiare una improvvisa e straordinaria situazione di disagio economico derivante da avvenimenti che mettono in crisi la capacità di reddito e il ménage familiare, quali ad esempio spese per gravi eventi morbosi, il venir meno di un congiunto per morte, abbandono, carcere, calamità, gravi incidenti.

La richiesta dell'intervento deve essere debitamente documentata.

Per la misura del contributo si farà riferimento agli importi di cui all'art 6. Per gravi motivi oggettivamente accertati e certificati dai Servizi, questa potrà essere elevata ma commisurata alla situazione complessiva del richiedente in relazione sia al carico familiare, che alla gravità dell'evento che ha determinato l'improvvisa difficoltà.

Per la concessione del presente beneficio si farà riferimento ai redditi riparametrati di cui al precedente art. 3.

Per circostanze particolari il contributo straordinario potrà essere concesso anche in presenza di un reddito superiore a quello indicato nel minimo vitale calcolato ai sensi dell'art. 3.

L'istanza potrà essere prodotta in qualsiasi periodo dell'anno.

Nei casi previsti dal presente articolo, il Sindaco può disporre con proprio provvedimento, dopo rapida indagine dell'Ufficio Sociale riepilogata in apposita scheda, l'immediata concessione della prestazione economica a favore del richiedente, nei limiti previsti dal presente regolamento.

ART. 9 – NORME COMUNI

Le istanze di concessione dei benefici previsti dal presente regolamento devono essere prodotte entro la data di scadenza indicata dagli avvisi pubblici, che saranno affissi nella sede comunale, per le vie e contrade del paese e pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mammola.

Gli interventi socio assistenziali di cui al presente regolamento (contributo economico-assistenziali e contributo economico finalizzato per il servizio civile e il contributo economico straordinario) sono alternativi tra essi e concedibili una volta sola l'anno tranne che in alcune circostanze che possano coinvolgere famiglie, che per ragioni oggettive, si trovino in evidente disagio economico oltre che socio psicologico, a forte rischio di emarginazione sociale, la cui condizione, oggetto di osservazione dei Servizi Sociali Territoriali, è all'origine di un progetto di interventi integrati e complessivi su tutto il nucleo, previsti dal presente regolamento. In ogni caso non potranno essere concessi più di due interventi.

La Giunta Comunale, con cadenza annuale, delibera la ripartizione delle risorse finanziarie poste in bilancio per gli interventi assistenziali di cui al precedente art. 5.

Eventuali economie emerse in sede di assestamento di bilancio o nell'ambito degli stessi interventi assistenziali potranno essere destinate ad integrare il fondo sociale per la concessione dei benefici del presente regolamento.

ART. 10 - CONTROLLI

Il Comune nella fase istruttoria procederà, ai sensi delle leggi vigenti, ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese sulla situazione economica e familiare, avvalendosi delle notizie ed informazioni di altri Enti erogatori di prestazioni previdenziali ed assistenziali e degli uffici del Ministero delle Finanze.

ART. 11 – ALBO BENEFICIARI

Il Comune in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 22 della Legge 412 del 30.12.1991 e successive modifiche ed integrazioni provvede alla tenuta di un albo dei soggetti beneficiari di sussidi economici per ogni esercizio finanziario.

L'albo è aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno e pubblicato in una sezione speciale del sito istituzionale del Comune.

ART 12 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui gli uffici comunali vengano a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento, è trattata ai fini esclusivi del procedimento per il quale sono stati richiesti. I dati sono conservati con i criteri di riservatezza con specifico riferimento alle prescrizioni stabilite dal D.lgs. n. 196/2003 sulla privacy.